

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 MAGGIO 2022 "ISOLACASATEATRO"

Il giorno 28 del mese di maggio 2022 alle ore 11 presso la sede di Via Jacopo Dal Verme 16 in Milano si è riunita l'Assemblea Generale dei soci dell'Associazione

"ISOLACASARTEATRO"

a seguito di convocazione inviata in data 14/5/22 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione rendiconto 2021
- 2) Approvazione quota associativa 2022
- 3) Nomina Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024
- 4) Adozione nuovo Statuto in relazione all'assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale necessaria per l'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore.

•

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Susanna Verri che chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Patrizia Brighi. Viene preliminarmente constatata la presenza di tutti i membri del CD e degli associati nella seguente modalità:

In presenza:

Susanna Verri; Patrizia Brighi; Paolo Ferrari; Nausica Pezzoni; Simona Riboni; Gabriela Melchionda; Erika Carretta; Aurelio Colombo.

On line:

Susanne Delorme; Alessandro Ferrari; Emilio Franzì; Andrea Moroni; Tiziana Bergamaschi; Manuel Renga;

Per delega:

Nicolò Ferrari con delega Emilio Franzi; Aurora Gasparutti con delega Alessandro Ferrari; Luciana La Stella con delega Paolo Ferrari.

Assente giustificata Anna Lafranconi.

Essendo così verificata la presenza degli Associati in misura congrua alla trattazione dell'ODG, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea con una introduzione nella quale ricorda i diciotto anni dalla fondazione dell'associazione richiamando i valori che l'hanno caratterizzata: l'attenzione alla cultura portata nella vita quotidiana, l'interesse per le nuove generazioni e per i temi dell'accoglienza, la promozione dell'arte, del teatro, della musica e della multidisciplinarietà quali catalizzatori di idee per la contemporaneità attraverso la collaborazione con il Centro Studi Assenza e la casa editrice ObarraO. Sottolinea l'importanza attuale di promuovere una cultura della pace, tale da consentire il superamento dell'aggressività insita nella natura umana, in accordo con il particolare segno – (meno) proprio del pensiero e delle opere di Paolo Ferrari, e delle Installazioni artistico-scientifiche presenti a Isolacasateatro e in altri luoghi della città.

Il Presidente ringrazia Aurelio Colombo e Manuel Renga per gli ultimi anni di attività e saluta i nuovi soci proponendo Tiziana Bergamaschi, attrice, regista e drammaturga, per la Direzione Artistica.

Paolo Ferrari interviene sui temi dell'accoglienza, dello scambio e della solidarietà di nuovo tipo connotati da una particolare destituzione (o segno -) che permette il fatto di poter pensare altrimenti. Un processo particolarmente complesso – così come la complessità che stiamo incominciando a vivere e che sta aumentando nel mondo -, proprio del paradosso umano il quale riesce a pensare solamente se riesce a pensare il mancare e la cessazione.

Il Presidente passa quindi la parola al socio Emilio Franzi che, al 1° punto dell'ODG, illustra brevemente il Bilancio 2021. Bilancio che presenta un disavanzo di €1.659,00 dovuto a costi di gestione per € 1.729,00 e incassi di € 70,00 per quote associative essendo tutta l'attività rimasta sospesa per il perdurare delle condizioni pandemiche. La consistenza patrimoniale di € 3.407,00 è data dai saldi ci c/c e di cassa.

Il Bilancio viene quindi posto ai voti e approvato all'unanimità dei presenti.

Passando al 2° Punto dell'ODG il Presidente propone di lasciare inalterata la quota associativa anche per l'anno 2022 nella misura di € 5,00. La proposta viene deliberata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del 3° Punto dell'ODG ricordando agli associati la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. Segue la proposta di una lista di nominativi che viene ampiamente discussa giungendo alla determinazione di formare un Consiglio Direttivo di sette membri con la contestuale attribuzione dei ruoli statutariamente previsti come segue:

Susanna Verri Presidente

Patrizia Brighi Vicepresidente

Gabriela Melchionda Segretaria e Tesoriere

Simona Riboni Consigliere

Erika Carretta Consigliere

Nausica Pezzoni Consigliere

Tiziana Bergamaschi Consigliere

Dalla discussione emerge chiaramente la volontà di affidare il ruolo di Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico alla Sig.ra Tiziana Bergamaschi. Ruolo che andrà formalizzato nella prima riunione del Consiglio Direttivo essendo la nomina di sua specifica competenza.

Al 4° Punto dell'ODG il Presidente fa precedere le motivazioni che prevedono di portare all'adozione di un nuovo Statuto reso conforme al nuovo Codice del terzo Settore per meglio identificare la presenza dell'Associazione sia nel contesto pubblico/privato dell'ambito culturale di appartenenza sia per meglio connotarla nel contesto territoriale anche nella previsione di collocarsi in diversificati nuovi campi culturali.

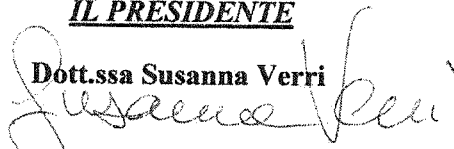
Si da quindi lettura del testo dello Statuto al termine della quale l'Assemblea procede alla sua approvazione e deliberazione all'unanimità.

Si da incarico al Presidente di dare seguito a tutte le formalità conseguenti compresa l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 13,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Susanna Verri



ISOLACASATEATRO

Via J. Dal Verme 16, 20159 Milano
Tel. 02 4699490 - Fax 02 4699535
C.F. 97385890153

IL SEGRETARIO

Sig.ra Patrizia Brighi



STATUTO DELLA "ISOLACASATEATRO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "Isolacasateatro - Associazione di Promozione Sociale" (o, in forma abbreviata, "Isolacasateatro - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede in **Milano**. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria ed è deliberata dal Comitato di Amministrazione. Sarà efficace verso i terzi con la comunicazione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore ai sensi dell'art. 48 del CTS.

2.2. Il Comitato di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, o unità locali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi del CTS.

3.2. In particolare l'Associazione, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Articolo 4 - Attività e Oggetto

4.1. L'Associazione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 3 opera nel settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione:

- organizza eventi, spettacoli, manifestazioni culturali in generale e, in particolare, promuove quelle iniziative concernenti il campo teatrale, musicale e artistico con l'intento di dar voce a giovani artisti emergenti;
- istituisce corsi di formazione e laboratori artistici anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici e privati;
- potrà a tal fine dotarsi di strumentazioni, tecnologie, beni mobili ed immobili oltre che provvedere alla gestione finanziaria del patrimonio nell'intendimento e nelle finalità dell'Associazione.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse", individuate dal Comitato di Amministrazione, devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

4.3 L'Associazione persegue la sua finalità istituzionale attraverso:

- la creazione e la gestione di uno spazio deputato alla promozione, valorizzazione e diffusione dell'arte e della comunicazione che, prendendo il nome di "Isolacasateatro", denomina l'associazione stessa;
- la promozione in Milano dell'arte e dei giovani artisti attraverso una serie di attività di respiro cittadino ma anche nazionale ed internazionale, che tendano a dar voce, strutture, appoggio organizzativo e formativo ai nuovi interpreti dell'arte contemporanea e ai nuovi linguaggi;
- lo svolgimento di un'attività informativa e formativa ricercando sedi deputate all'interno del tessuto urbano, con particolare attenzione alle realtà presenti nel quartiere Isola, da utilizzarsi sia quali spazi per spettacoli, mostre, eventi culturali e in genere quali punto di riferimento e luoghi di aggregazioni delle nuove generazioni creative sia per la presentazione dei loro elaborati artistici;
- la creazione di community, la diffusione di idee, il coinvolgimento dei giovani invitandoli al superamento dell'ambito amatoriale solitamente intrapreso per dare sostegno alle loro idee anche in un contesto professionale riconoscibile dal sistema economico e socio-politico;
- l'istituzione di corsi di formazione e laboratori didattici anche in collaborazione con altre associazioni e/o enti pubblici e privati;
- la produzione e la co-produzione di eventi, spettacoli, mostre con particolare attenzione al lavoro giovanile e al sostegno dei talenti emergenti;
- la distribuzione di produzioni anche di terzi all'interno dei diversi circuiti teatrali ed artistici, sia nazionali che internazionali.

Per il raggiungimento degli scopi associativi verrà richiesto il coinvolgimento economico finanziario dell'imprenditoria più attenta agli sviluppi dell'attività giovanile e il concorso di enti pubblici e privati deputati a sostegno della cultura in genere e dei giovani in particolare; la partecipazione attiva di figure professionali e di artisti riconosciuti che mettano a disposizione le loro esperienze formative.

L'associazione potrà inoltre disporre, avendo in uso, acquistando o ricevendo in donazione, sia di beni mobili che di beni immobili da locare, noleggiare o dare in comodato per attività connesse agli scopi istituzionali a soci o non soci, ad altre associazioni, società ed enti pubblici e privati.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6 - Durata

6.1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040.

Titolo II - Associati

Articolo 7 - Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti (fisici o giuridici) che, secondo lo Statuto, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) *Associati Fondatori*, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) *Associati Benemeriti e Sostenitori Ordinari*, i quali per la loro personalità, per meriti in ambito artistico e culturale o per aver contribuito finanziariamente hanno sostenuto la crescita e la valorizzazione dell'Associazione;
- c) *Associati Ordinari*, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria aventi tutti uguale diritto di voto.

Articolo 8 - Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale. Sono ammessi come associati anche altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia comunque superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate

Articolo 9 - Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento.

9.2 Gli Associati sono tenuti:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 10 - Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda scritta (d'ora innanzi, la "Domanda") al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi – in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

10.2. L'ammissione è deliberata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e viene successivamente comunicata all'interessato per la trascrizione sul Libro dei Soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile.

10.3. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11 - Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Sospensione/Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere la sospensione temporanea e di pronunciare la decadenza dalla qualità di socio di quel soggetto che abbia mostrato un comportamento contrario alle finalità dell'Associazione e che con tale atteggiamento abbia recato danni morali e/o materiali alla stessa.

12.2. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.3. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.4. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata. L'Associato escluso può, entro 60 giorni richiedere che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Entrate

13.1. L'Associazione finanzia la sua attività mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- e) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

13.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto e alla normativa applicabile.

Articolo 14 - Quota Annuale

14.1. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

14.2. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità di versamento;
- b) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 15 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

15.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

15.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dal Codice del Terzo Settore.

15.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

Articolo 16 - Irripetibilità di apporti e versamenti

16.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

16.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione

96

o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 17 - Patrimonio

17.1. Il patrimonio dell'Associazione è composto da

- a) dagli apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) dalle erogazioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 18 – Salvaguardia del patrimonio

18.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

18.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione

19.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

20.1. Ove ne ricorrano i presupposti e compatibilmente con la qualifica di Associazione di Promozione Sociale, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 21 - Organi

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico;
 - d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- 22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I- Assemblea degli Associati

Articolo 22 - Principi generali

- 22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 22.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.
- 22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
- 22.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Competenze dell'Assemblea

- 23.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- 23.2. L'Assemblea inoltre:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo individuando il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva i regolamenti la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 24 - Convocazione dell'Assemblea

- 24.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli Associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo ove nominato.
- 24.2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora della riunione della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 26.
- 24.3. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:
 - a) agli Associati, all'indirizzo di posta elettronica o, in mancanza, al recapito risultante dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

24.4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 25 - Presidenza dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

25.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 26 - Deliberazioni dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

26.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

26.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

26.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

26.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

26.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

26.7. Le deliberazioni aventi a oggetto modifiche allo Statuto, l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

26.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

26.9. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II- Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico

Articolo 27 - Competenze del Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico

27.1. Il Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico svolge le funzioni organizzative e consultive espressamente affidategli dal Consiglio Direttivo per le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione.

27.2. Disporrà pertanto di ogni delega operativa anche nei confronti di terzi con le quali dare esecuzione al suo mandato.

27.3 può proporre al Consiglio Direttivo l'organizzazione di attività o manifestazioni culturali i cui progetti siano stati ricevuti dall'Associazione e da lui preventivamente vagliati. Potrà essere affiancato da consulenti o da commissioni di studio, scelti tra soci o non soci, la cui nomina sia deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 28- Il Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di sette membri, scelti tra gli Associati, che restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. L'Assemblea nomina tra i componenti del Comitato il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di quest'ultimi i sostituti sono nominati dall'Assemblea e restano in carica sino alla scadenza dei membri sostituiti.

28.2 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e cura la gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea sentito il Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico.

28.3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) convocare le assemblee;
- b) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed eventualmente, quello sociale;
- c) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- d) stabilire l'ammontare delle quote associative;
- e) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'Associazione;
- f) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- g) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- h) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statuari;
- i) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

28.4 Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei

limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 29 – Riunioni del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso spedito a mezzo di messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

29.2 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica e l'organo di controllo se nominato.

29.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle condizioni previste per l'assemblea.

29.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.5 Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente della riunione e dal Segretario o in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti.

29.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Sezione III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 30 - Presidente e Vice Presidente

30.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;
- c) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;

30.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

30.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 31 - Segretario

31.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

31.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 32 - Tesoriere

32.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) riscuote le quote associative.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 33 - Composizione dell'Organo di Controllo

33.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un componente o da un Collegio composto da tre componenti effettivi, a uno dei quali l'Assemblea attribuisce la carica di Presidente.

33.2 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica e i suoi componenti possono essere rinominati.

33.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

33.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

33.5 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 34 - Esercizi associativi

34.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Il Bilancio è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 36 - Bilancio sociale

36.1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del CTS il Comitato di Amministrazione predispone il bilancio sociale, redatto e depositato ai sensi dell'art. 14 richiamato. Il Bilancio sociale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

Articolo 37 - Scritture contabili

37.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dal CTS e dalle altre norme applicabili.

Articolo 38 - Libri dell'Associazione

38.1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 15 del CTS tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Deliberazioni del Responsabile dei Progetti e Direttore Artistico;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2 I Libri di cui alle lett. a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

38.3 I Libri di cui alle lettere d) ed f) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

38.4 Gli associati, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali e di estrarne copia secondo le modalità previste in un apposito regolamento.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 39- Devoluzione del patrimonio

39.1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo normativa applicabile. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri dell'organo amministrativo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

39.2 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo ovvero alla Fondazione Italia Sociale ai sensi dell'art. 9 del CTS.

Articolo 40 - Rinvio

40.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D. Lgs 117/2017, del codice civile nonché di ogni altra legge vigente in materia.

